



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione Fallimentare Ufficio di Cosenza

n. 46/2015 RG Fall.

Istanza n. 89

Il GD, dott.ssa Mariarosaria Savaglio

Letta l'istanza presentata in data 09/01/2026 dal curatore fallimentare avv. Maria Teresa Torricella con cui si chiede di essere autorizzata alla restituzione in favore dell'offerente sig. [REDACTED] l'assegno circolare di € 30.000,00 pari al 10% dell'offerta formulata e non accettata in relazione all'asta tenutasi in data 3 dicembre 2025;

rilevato che il curatore chiede istruzioni in ordine al prosieguo delle vendite competitive;

rilevato che nell'avviso di vendita era specificato che la cauzione doveva essere versata tramite bonifico e che pertanto, come per altro espresso dal comitato dei creditori, l'offerta pervenuta non il poteva essere accettata;

Ritenuto di disporre il prosieguo delle vendite operando un significativo abbassamento del prezzo stante le condizioni dell'immobili e la sua scarsa appetibilità;

ritenuto che per il momento di autorizzare due nuovi tentativi con un presso progressivamente ribassato del 20% sul prezzo della precedente vendite e di valutare, in caso di mancata aggiudicazione, come procedere per il prosieguo;

AUTORIZZA

La curatrice a restituire al sig. [REDACTED] l'assegno circolare di € 30.000,00 pari al 10% dell'offerta formulata e non accettata in relazione all'asta tenutasi in data 3 dicembre 2025;

a procedere ad ulteriori due tentativi di vendita dell'immobile tramite procedura competitiva con un presso progressivamente ribassato del 20% sul prezzo della precedente vendite, mandando al comitato dei creditori per il nulla osta.

Si comunichi.

Cosenza, 04/02/2026

Il GD
dott.ssa Mariarosaria Savaglio



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione Fallimentare Ufficio di Cosenza

n. 46/2015 RG Fall.
Istanza n. 81

Il GD, dott.ssa Mariarosaria Savaglio

Letto l'integrazione al programma di liquidazione depositato dal curatore fallimentare in data 28 aprile 2025 con cui si chiede di modificare le modalità di vendita dell'intero compendio immobiliare con le modalità "con invito a offrire" o "con manifestazione di interesse";
rilevato che il comitato dei creditori non risulta essere costituito, con conseguente surroga del giudice delegato nell'esercizio delle competenze proprie del citato comitato, ex art.41 co. 4 l. fall.;
ritenuto che la modifica proposta, rilevati i diversi tentativi di vendita già condotti del compendio immobiliare senza alcun esito, appaia funzionale alla realizzazione degli interessi dei creditori;
letti gli artt. 41 e 104 ter l. fall.;

P.Q.M.

approva l'integrazione al programma di liquidazione proposto dal curatore e ne autorizza sin d'ora l'esecuzione,
si comunichi.

Cosenza, 05/06/2025

Il GD
dott.ssa Mariarosaria Savaglio



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione Fallimentare Ufficio di Cosenza

n. 46/2015 RG Fall.
Istanza n. 78

Il GD, dott.ssa Mariarosaria Savaglio

Letta l'integrazione al programma di liquidazione depositato dal curatore fallimentare in data 25 novembre 2024 in cui si indicano, con riferimento al bene che deve essere venduto con modalità sincrona mista, il numero di esperimenti da effettuare, il prezzo base d'asta, l'offerta minima e il rialzo minimo;

rilevato che il comitato dei creditori non risulta essere costituito, con conseguente surroga del giudice delegato nell'esercizio delle competenze proprie del citato comitato, ex art.41 co. 4 l. fall.;

rilevato che le modalità proposte dal curatore risultano idonee ad assicurare il soddisfacimento dei creditori;

rilevato che il curatore chiede altresì la revoca dell'attestazione di cui all'art. 144. TUSG rilevato la sopravvenienza di fondi sufficienti ad effettuare gli esperimenti di vendita previsti;

osservato che ai sensi dell'art. 136 DPR 115/2002, da intendersi richiamato dal citato art. 144 TUSG, "se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione" e, in generale, ai sensi dell'art. 146 TUSG in caso di sopravvenienza di attivo in fallimenti originariamente privi di fondi il giudice delegato assicura il recupero delle spese anticipate dall'erario; ritenuto, alla luce dell'attivo attualmente presente nelle casse della procedura (e delle prospettive di ulteriore incremento rappresentate dal curatore) di revocare l'attestazione di cui all'art. 144 TUSG letti gli artt. 41 e 104 ter l. fall.;

P.Q.M.

approva le modalità proposte dal curatore e autorizza sin d'ora ad effettuare le vendite programmate.

Revoca l'attestazione di cui all'art. 144 TUSG;

si comunichi

Cosenza, 02/12/2024

Il GD
dott.ssa Mariarosaria Savaglio



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Sezione Fallimentare Ufficio di Cosenza

n. 46/2015 RG Fall.
Istanza n. 73

Il GD, dott.ssa Mariarosaria Savaglio

Letto la richiesta di modifica al programma di liquidazione depositato dal curatore fallimentare in data 7 maggio 2024;

rilevato che il comitato dei creditori non risulta essere costituito, con conseguente surroga del giudice delegato nell'esercizio delle competenze proprie del citato comitato, ex art.41 co. 4 l. fall.;

ritenuto che la modifica proposta (ovvero offrire in vendita l'intero immobile con quanto contenuto invece di procedere alla vendita frazionata dei beni) possa essere utile alla dismissione dello stesso e a tutelare gli interessi dei creditori;

letti gli artt. 41 e 104 ter l. fall.;

P.Q.M.

approva il programma di liquidazione sinora predisposto dal curatore, con le precisazioni di cui in parte motiva, concedendo al medesimo, in caso di sopravvenienze, la facoltà di effettuare successive integrazioni.

Invita il curatore a rendere edotto il GD di ogni iniziativa intrapresa in esecuzione del programma approvato.

Si comunichi

Cosenza, 13/11/2024

Il GD
dott.ssa Mariarosaria Savaglio

TRIBUNALE DI COSENZA

- sezione prima -

Ufficio fallimenti

N. Fall. 46 / 2015

Curatore: TORRICELLA MARIA TERESA

Il Giudice delegato Francesca Goggiamani,

Esaminato il programma di liquidazione presentato dal curatore;

Letto l'art. 104 *ter* l.fall.;

Rilevato che nel difetto della costituzione del Comitato dei creditori questo G.D. deve procedere anche all'approvazione di quanto programmato ai sensi dell'art. 41 l.f.;

Riscontrata la legittimità dell'atto di pianificazione ed indirizzo;

Ritenuto il programma esaustivo ed efficace alla luce delle circostanze sinora emerse;

APPROVA

il redatto programma, riservando di volta in volta l'autorizzazione dei singoli atti ad esso conformi.

AUTORIZZA SIN DA ORA la vendita dei beni secondo le illustrate modalità

Al fine di agevolare l'attività del giudice delegato, invita il curatore al momento della proposizione di ciascuna istanza di autorizzazione alle singole attività di depositare la parte del programma di liquidazione relativa.

Si comunichi

Cosenza, 18/11/2016

